**S.2381** - *Nella seduta odierna del 28 ottobre 2021, l'Assemblea ha concluso l'esame del provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.*

*Si riportano gli articolati del ddl e del decreto-legge con in evidenza tutte le modifiche apportate.*

*In fondo si riportano gli ordini del giorno esaminati e le proposte di coordinamento approvate*

Le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati si riportano incarattere **grassetto,** mentre le soppressioni (sostituzioni comprese) si riportano~~evidenziate~~**.** Eventuali subemendamenti approvati si evidenziano facendo uso del colore **rosso.** A piè di pagina si riportano i riferimenti della proposta di modifica approvata.

\*\*\*

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (S.2381)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

\*\*\*

DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi **nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio**[[1]](#footnote-1))

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala ~~fissa, rotante o~~ **fissa e rotante, e al connesso impiego di mezzi aerei**[[2]](#footnote-2) a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;

**bb) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua, fatte salve le procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;**[[3]](#footnote-3)

c) delle esigenze di potenziamento ~~di mezzi terrestri~~ **di flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,**[[4]](#footnote-4) ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;

d) delle esigenze di formazione del personale addetto ~~alla lotta attiva~~ **alle attività antincendi boschivi**[[5]](#footnote-5) **comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti.**[[6]](#footnote-6)

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa **dei trasporti e della mobilità sostenibili**[[7]](#footnote-7), dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1**, in qualità di esperti, ai quali non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati,**[[8]](#footnote-8) il Comitato tecnico può avvalersi anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività **delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole.**[[9]](#footnote-9) La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, **dell'università e della ricerca,**[[10]](#footnote-10)delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni. **Nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n.353 sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi.**[[11]](#footnote-11)

4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo **previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,**[[12]](#footnote-12) entro il 10 ottobre 2021~~,~~[[13]](#footnote-13) il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

**4-bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.**[[14]](#footnote-14)

**4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con Direttiva adottata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell' Interno allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale, vengono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio, di seguito SAVA, volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La Direttiva tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della lettera bb) del comma 1, anche in relazione alle procedure autorizzative.**

**4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio Club e gli Aero Club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.**

**4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate, fatte salve le procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, ove applicabili anche derogatorie, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori carburanti, hangar e officine, adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua.**[[15]](#footnote-15)

**Art. 1-bis.**

**(Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

**1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.**

**2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'Interno a legislazione vigente.**[[16]](#footnote-16)

**Art. 1-bis.**

**(Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)**

**1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco si procede come di seguito:**

**a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.**[[17]](#footnote-17)

Articolo 2.

(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 3.

(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

~~1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10.~~

**1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro ~~60 giorni~~ 45 giorni**[[18]](#footnote-18) **dalla estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere tali aggiornamenti ~~disponibili al 1° aprile~~ non oltre il 1° aprile**[[19]](#footnote-19)**di ogni anno alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali.**[[20]](#footnote-20)

2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

3. ~~Gli elenchi~~ **Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi** [[21]](#footnote-21)definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.

4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi)

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro ~~formale adozione~~ **approvazione**[[22]](#footnote-22), ~~per essere esaminate dal~~ **ai fini della loro lettura sinottica da parte del**[[23]](#footnote-23)Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, ~~può elaborare raccomandazioni~~ **non vincolanti**[[24]](#footnote-24) ~~finalizzate al~~ **si esprime ai fini del**[[25]](#footnote-25)più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione **fermo restando la competenza delle Regioni alla approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353**[[26]](#footnote-26)stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato. **Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato di cui all'art. 1, comma 2.[[27]](#footnote-27)**

**1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani anche a seguito delle indicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all'articolo 1.**[[28]](#footnote-28)

2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. **Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat.**[[29]](#footnote-29) Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo**, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,**[[30]](#footnote-30)equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco **e il Ministero della Transizione Ecologica, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonchè il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177**[[31]](#footnote-31). Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone **e degli animali**[[32]](#footnote-32), tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai**, tenuto anche conto della strategia forestale nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34**[[33]](#footnote-33) **in particolare i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar.**[[34]](#footnote-34)

Articolo 5.

(Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. ~~Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.~~  **Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.[[35]](#footnote-35)**»;

b) all'articolo 3, comma 3:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto; »;

2) alla lettera f), dopo le parole « le azioni » sono inserite le seguenti: « e gli inadempimenti agli obblighi », e dopo le parole « di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) » sono aggiunte le seguenti: « , ~~nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale~~  **nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale[[36]](#footnote-36)** »;

3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ~~anche di incendi di interfaccia urbano-rurale~~  **anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale[[37]](#footnote-37)** »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole « lettere c) » sono inserite le seguenti: « , c-bis) »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, **ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34[[38]](#footnote-38)** inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.  **Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353.[[39]](#footnote-39) Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da poter individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.[[40]](#footnote-40)**»;

**2-ter. I piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/ 2027 finalizzati alla sicurezza ed all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34.[[41]](#footnote-41)**

**3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2*-ter*. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o di habitat di interesse conservazionistico."».[[42]](#footnote-42)**

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la parola « con » sono inserite le seguenti: « attrezzature manuali, controfuoco e »;

2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni ~~sono autorizzate a stabilire~~ **stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,[[43]](#footnote-43)** compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. »;

e) all'articolo 10:

1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole « il pascolo e la caccia » sono aggiunte le seguenti: « ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco »;

~~2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio~~.»;

**2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche."[[44]](#footnote-44)**

3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale. »;

**3-bis) al comma 3, le parole "lire 60.000; lire 120.000; lire 400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole: "euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600";[[45]](#footnote-45)**

4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio. ».

**4-bis) Al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000".[[46]](#footnote-46)**

2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici".[[47]](#footnote-47)**

Art. 6.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole « 416, 416-bis » sono inserite le seguenti: « 423-bis, primo comma, »;

**a*-bis*) all'articolo 423*-bis* del codice penale, nel primo comma, dopo le parole "chiunque cagioni" sono inserite le seguenti ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,";[[48]](#footnote-48)**

**a-bis) All'articolo 423-bis, terzo comma, le parole "su aree protette" sono sostituite con le seguenti: "su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento";[[49]](#footnote-49)**

b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« ~~Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni~~. ~~Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma,~~ [[50]](#footnote-50) Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. »;

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Quando il delitto di cui al primo comma» fino a: «da sette a dodici anni», nonché le parole: «salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma,».

c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:

« Art. 423-ter (Pene accessorie). – Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.

Art. 423-quater (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. ».

**c-bis) All'articolo 425, primo comma, numero 2), dopo le parole: "industriali o cantieri" sono inserite le seguenti: "su aziende agricole".[[51]](#footnote-51)**

Art. 7.

(Altre misure urgenti di protezione civile)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole « svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies le parole « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 milioni di euro »;

b) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: « 1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2023 ». **In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione.[[52]](#footnote-52)** All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**Art. 7-bis**

**1. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.[[53]](#footnote-53)**

**Art. 7-bis.**

**(Disposizioni in materia di interventi antropici per la ricostruzione delle superfici boscate)**

**1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge, le Regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.**

**2. Al fine di individuare i siti più idonei, le Regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.**

**3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.[[54]](#footnote-54)**

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale**, assumendo quale ambito di priorità d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate e rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente**.[[55]](#footnote-55)

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**Art. 8-bis.**

**(Clausola di salvaguardia)**

**1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.[[56]](#footnote-56)**

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Coordinamento 1**

La Commissione

Art. 1

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'articolo 15 del» inserire le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «personale addetto alla lotta attiva» aggiungere le seguenti: «contro gli incendi boschivi».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole da: «Ministeri dell'interno» fino a: «per gli affari regionali e le autonomie» con le seguenti: «Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 21 del» inserire le seguenti: «codice di cui al».

Al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: «per il sud» con le seguenti: «per il Sud»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Alla realizzazione del Piano» inserire la seguente: «nazionale».

Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» con le seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».

Al comma 3, sostituire le parole: «sul sito istituzionale» con le seguenti: «nel sito internet istituzionale».

Al comma 4, dopo le parole: «poteri sostitutivi di cui al comma 3» inserire le seguenti: «del presente articolo»

Art. 4

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Strategia per lo sviluppo delle aree interne» con le seguenti: «strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: «della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)» con le seguenti: «della SNAI».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni» con le seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro».

dopo le parole: «, quali vasche di spegnimento idrico» inserire ilseguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 2, quinto periodo:

sostituire la parola: «partecipa» con la seguente: «partecipano»;

dopo le parole: «articolo 8, comma 2, del» inserire le seguenti: «codice di cui al»;

sostituire le parole: «il Ministero per le politiche agricole» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole».

Art. 5

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «definite con apposite linee-guida definite» con le seguenti: «definite con apposite linee-guida predisposte».

Al comma 2, sostituire le parole: «sul proprio sito istituzionale» con le seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale».

Alla rubrica, dopo le parole: «della lotta attiva» inserire le seguenti: «contro gli incendi boschivi» e sostituire le parole: «dei dispositivi sanzionatori» con le seguenti: «dell'apparato sanzionatorio».

Art. 6

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 423-quater, secondo comma,sopprimere le parole: «di cui all'articolo».

Art. 7

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «dell'istituto» con le seguenti: «dell'Istituto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento di tali attività» inserire ilseguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 3:

al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 701» con le seguenti: «di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020»;

al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Art. 8

Al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente decreto» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,» e sostituire le parole: «del PNRR» con le seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della transizione ecologica» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,» e sostituire le parole: «ivi compreso» con le seguenti: «ivi compresi».

**Coord.2**

La Commissione

Art. 1

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle Regioni» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Al comma 4, sostituire le parole: «del primo Piano nazionale speditivo» con le seguenti: «di un primo Piano nazionale».

Art. 3

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2» con le seguenti: «termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2».

Al comma 4:

dopo le parole: «Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»

sostituire le parole: «il monitoraggio del rispetto degli adempimenti» con le seguenti: «il monitoraggio degli adempimenti»

Art. 4

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni» con le seguenti: «piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni».

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dai Piani regionali di cui al comma 1,» con le seguenti: «dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni».

Art. 5

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso c-bis), sostituire le parole: «con il fuoco prescritto» con le seguenti: «con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis».

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «e gli inadempimenti agli obblighi",» inserire le seguenti: «la parola: "determinanti" è sostituita dalle seguenti: ", che possono determinare"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «il cui inadempimento» con le seguenti: «l'inottemperanza ai quali».

**Coord.3**

La Commissione

All'emendamento1.100 (testo 2), al capoverso 4-quater, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti,» con le seguenti: «piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonché».

All'emendamento3.100 (testo 2), al primo periodo, sostituire le parole: «tali aggiornamenti» con le seguenti: «i conseguenti aggiornamenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «limitatamente ai nuovi soprassuoli» inserire le seguenti: «percorsi dal fuoco».

All'emendamento4.3, alla lettera b), sostituire le parole: «si esprime ai fini del» con le seguenti: «si esprime in forma non vincolante ai fini del»

Conseguentemente, all'emendamento4.8sopprimere le seguenti parole: «dopo le parole: "può elaborare raccomandazioni" inserire le seguenti: "non vincolanti"».

All'emendamento4.8, dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi della prevenzione» inserire le seguenti: «stabiliti dalla legislazione vigente,».

All'emendamento4.10, sostituire le parole: «anche a seguito delle indicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all'articolo 1» con le seguenti: «sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2».

Conseguentemente, all'emendamento4.3sopprimere la lettera c).

All'emendamento4.33, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sostituire le parole: "finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone" con le seguenti: "finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali"».

All'emendamento4.40 (testo 2), sostituire le parole: «, tenuto anche conto della strategia forestale nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34» con le seguenti: «tenuto contodi quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353».

Al fine della compatibilità con la disciplina degli articoli 5 e 7, collocare il comma 4-bis, introdotto nell'articolo 5 dall'emendamento5.72, come comma 3-bis dell'articolo 7.

All'emendamento7.5 (testo 2), sostituire le parole: «contratti di lavoro di cui al primo periodo» con le seguenti: «contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020» e le parole: «a ciascuna amministrazione» con le seguenti: «a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701».

All'emendamento7.0.1 (testo 2), al primo periodo, sostituire le parole: «Per gli addetti agricoli» con le seguenti: «Per gli addetti ai lavori agricoli» e le parole: «ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia» con le seguenti: «ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale»

All'emendamento7.0.12 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate».

\*\*\*

**Ordini del Giorno**

G1.200 (testo 2)

Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (AS 2381),

al fine di garantire l'operatività e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ottenere la migliore efficacia delle procedure assunzionali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intervenire sulle procedure assunzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, affinché:

a) l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, produca l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

b) l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria comporti la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

c) la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte produca l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Accolto dal Governo

G1.1

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi, Ortis, Mininno, Crucioli

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premesso:

che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese;

che la legislazione di settore ed in particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, affida la competenza primaria nella materia della lotta attiva contro gli incendi boschivi alle Regioni, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento. Tale assetto normativo è stato confermato dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

che lo Stato resta competente in via sussidiaria al concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi mediante il servizio garantito dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dall'Arma dei Carabinieri per le connesse attività di prevenzione, e repressione dei reati attinenti agli incendi boschivi;

che gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei;

che per tali interventi le Regioni possono avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad appositi accordi di programma;

considerato che:

dai dati forniti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di audizione al Senato, la flotta aerea a disposizione del corpo stesso risulta essere ad oggi: 19 Canadair CL415, 6 elicotteri Erickson S64 e 3 elicotteri AB412 dedicati. A questi si aggiungono i velivoli dei 15 reparti volo dei vigili del fuoco che possono essere chiamati ad intervenire, soprattutto in caso di incendi di interfaccia;

in particolare i 19 Canadair CL415, rappresentano mezzi indispensabili per la lotta attiva agli incendi boschivi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo provvedimento normativo, se non già in sede di legge di bilancio, la possibilità di destinare risorse economiche per procedere ad un ammodernamento tecnologico dei mezzi della flotta aerea in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo ai Canadair CL415 per renderli maggiormente efficaci nello spegnimento degli incendi boschivi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Accolto dal Governo

G1.400 (già em. 1.47)

Candiani, Bruzzone, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (AS 2381),

tenuto conto dell'importante, irrinunciabile apporto costituito dalla componente volontaria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del dispositivo di soccorso tecnico urgente,

apprezzata la capacità della componente volontaria dei VVF di fornire materiale ed attrezzatura di soccorso ai distaccamenti con mezzi economici propri, dando prova di alto senso civico,

impegna il Governo

a provvedere in sede di legge di bilancio a concedere lo sgravio delle imposte indirette delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS per l'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale destinato ad attività antincendio, parimenti a quanto oggi previsto per l'acquisto di autoambulanze e di beni iscritti in pubblici registri.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Accolto dal Governo

G2.8 (già emm. 2.8 e 2.10)

De Petris, Buccarella, Maiorino, Perilli, Ruotolo, Nugnes, La Mura, Moronese

Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.. 2381,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.8 e 2.10.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Accolto dal Governo

G2.1 (testo 2)

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi, Ortis, Mininno, Crucioli

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premesso che:

nel 2001 il Governo ha affidato al corpo forestale dello Stato una Indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi boschivi rivelatasi molto utile per orientare l'azione di indirizzo politico e operativa di intervento;

considerato che:

sarebbe utile, al fine di effettuare un'analisi approfondita del fenomeno a livello nazionale e delle matrici socio-economiche che lo sottintendono, nonché degli assetti regionali che compongono il complesso dispositivo antincendio boschivo del Paese, a 20 anni dalla precedente indagine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affidare una nuova Indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi boschivi da parte dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Accolto dal Governo

G2.200 (già em. 2.1)

De Petris, Buccarella, La Mura (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

le risorse finanziarie messe a disposizione dal presente decreto legge per l'accrescimento della capacità operativa e per l'aggiornamento tecnologico non risultano essere adeguate a realizzare un efficace cambiamento strutturale dell'intero sistema nazionale di contrasto agli incendi boschivi, sia nella parte relativa agli investimenti, sia per le spese correnti relative agli indennizzi e all'assunzione di personale a tempo indeterminato:

in particolare, per quanto riguarda, l'aggiornamento tecnologico, occorre dotare tutti gli attori impegnati nella lotta attiva agli incendi di droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar quali efficaci e indispensabili strumenti di vigilanza anche notturna e nelle aree difficilmente accessibili;

una parte importante di tutto il sistema prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi comprende le attività del personale delle comunità locali più interessate, ovvero le Regioni, il Volontariato e gli enti del terzo settore,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, risorse finanziarie adeguate e permanenti per il rafforzamento della capacità operativa di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi finalizzate agli investimenti, anche tecnologici nonché alle spese correnti relative agli indennizzi e all'assunzione di personale a tempo indeterminato, non solo per tutti gli organismi nazionali coinvolti a vario titolo, ma anche per le amministrazioni territoriali, gli enti di volontariato e il terzo settore.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

G2.300 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso:

che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese;

che la legislazione di settore ed in particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, affida la competenza primaria nella materia della lotta attiva contro gli incendi boschivi alle Regioni, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento. Tale assetto normativo è stato confermato dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

che lo Stato resta competente in via sussidiaria al concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi mediante il servizio garantito dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dall'Arma dei Carabinieri per le connesse attività di prevenzione e repressione dei reati attinenti agli incendi boschivi;

che con decreto legislativo 177 del 2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato" è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale;

che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero,

considerato:

che il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, attraverso il Nucleo investigativo Anti incendio boschivo e la competente rete territoriale dei referenti, possiede i dati necessari per sviluppare le indagini conoscitive sugli eventi connessi agli incendi boschivi, conoscendo numero di eventi, superfici percorse dal fuoco ed elementi valutativi in ordine alle cause fondati su rilievi dei singoli casi,

impegna il Governo:

a valorizzare il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

G2.201 (già em. 2.0.1)

Abate, Lezzi, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Ortis, Moronese, Mininno, Crucioli, La Mura (\*), Nugnes (\*)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (AS 2381)

premesso che:

l'articolo 2 reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

il comma 1, per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

valutato che:

i dati degli ultimi anni i fatti hanno dimostrato che le soluzioni e le novità apportate con la cosiddetta "Riforma Madia" non funzionano nella prevenzione e nella gestione degli incendi e che, nel 2020, prima la Corte europea, e nel 2021 l'Avvocatura dello Stato, poi, hanno bocciatura la suddetta riforma con cui, nel 2016, il Corpo Forestale dello Stato era stato smantellato e assorbito, con una "militarizzazione forzata", nell'Arma dei Carabinieri;

impegna il Governo a prevedere:

il ripristino e la ricostruzione del Corpo Forestale dello Stato. Il personale forestale che non intenderà rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.202 (già em. 2.9)

Gallone, Masini, Nugnes (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

l'articolo 2 prevede misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

in particolare la disposizione prevista dal comma 1 autorizza il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, suddivisi in euro 33.300.000 per le esigenze del Ministero dell'interno, euro 2.100.000 per le esigenze del Ministero della difesa ed euro 4.600.000 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

sarebbe quanto mai necessario consentire anche l'acquisizione di mezzi utili al trasporto ed al soccorso degli animali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di autorizzare il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa all'acquisizione di mezzi operativi funzionali al trasporto ed al soccorso degli animali coinvolti negli incendi boschivi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

G4.200 (testo 2)

Bergesio, Bruzzone, Arrigoni, Pazzaglini, Sbrana, Vallardi, Rufa, Zuliani, Testor (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, oggetto di eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, che possono risultare possibili inneschi per incendi boschivi, è necessario individuare, quali ulteriori misure a tutela del territorio e di prevenzione dagli incendi boschivi nelle zone alpine, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni inclusi i territori alpini colpiti dalla tempesta Vaia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- prevedere misure intese a consentire a proprietari pubblici e privati, conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie, per un periodo di tempo limitato di almeno 7 anni, e previa comunicazione alla Regione competente per territorio, di procedere ad adeguate operazioni urgenti di prevenzione, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi;

- considerare strumenti adeguati di accelerazione e semplificazione delle procedure al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei soprarichiamati lavori per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché per l'apertura di nuova viabilità anche non permanente;

- intervenire nell'ambito dell'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n 145, al fine di considerare anche l'insetto Ips typographus, per le sole zone interessate dall'epidemia dello stesso.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

G5.1

[De Petris](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578), [Buccarella](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29055" \o "Il link apre una nuova finestra), Maiorino, [Perilli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32687" \o "Il link apre una nuova finestra), [Ruotolo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35106)

Aprovato

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

        premesso che:

           il disastro ambientale provocato dagli incendi divampati questa estate soprattutto nelle regioni del sud e nelle isole oltre a causare la inaccettabile perdita di vite umane e di attività economiche ha arrecato un enorme danno al patrimonio naturale, senza precedenti;

            i dati raccolti in sede europea sono agghiaccianti, 158.000 ettari percorsi dal fuoco nella penisola e decine e decine di milioni di animali periti tra le fiamme. Il corpo forestale negli anni ha evidenziato, attraverso un serio monitoraggio, che l'incidenza degli incendi dolosi e colposi ha sempre superato il 95 per cento del totale e ciò rende evidente quanto sia necessario una seria azione di prevenzione con l'adozione di nuove strategie a tutela della fauna e della biodiversità per evitare il ripetersi di una tale devastazione, in particolare con maggiore forza e urgenza si pone la questione di una nuova regolamentazione della stagione venatoria;

             l'ISPRA ha presentato il 9.9.2021 al MITE, al MIPAAF alle Regioni e alle Province Autonome, Uffici caccia, il documento "Siccità, incendi e tutela della fauna selvatica, stagione venatoria 20-21/20-22." nel quale, oltre a porre l'allarme sulla estrema condizione di criticità  della fauna selvatica raccomandava  una serie di misure da adottare con estrema urgenza:

          "a) la sospensione di ogni autorizzazione a svolgere l'addestramento ed allenamento dei cani da caccia che può condurre una mortalità non trascurabile per le popolazioni di fauna stanziale, particolarmente nel caso dei Galliformi, dei Lagomorfi e degli Ungulati, sino al ripristino delle condizioni ambientali, incluse quelle vegetazionali;

            b)  il divieto di caccia da appostamento, in particolare nel caso sia stata autorizzata l'anticipazione del prelievo nei confronti di taluni uccelli, la cd preapertura, in quanto in una situazione di *deficit* idrico, si determina una concentrazione del prelievo in corrispondenza dei punti di abbeverata;

            c) il posticipo all'inizio di ottobre dell'apertura della stagione venatoria agli Anatidi e agli altri uccelli di palude*a causa della* riduzione dell'estensione delle aree umide con caratteristiche idonee ad ospitare l'avifauna acquatica, nel rispetto dell'indicazione, motivata da considerazioni biologiche e tecniche che prescindono dalle condizioni climatiche contingenti, contenuta nel documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni regionali nonché ribadito nell'ambito dell'espressione da parte di ISPRA dei pareri sui calendari venatori regionali;

            d) l'introduzione di misure atte a limitare il prelievo sulle popolazioni delle specie non migratrici, sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti a livello locale dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. In assenza di informazioni dettagliate a riguardo, adottare, a titolo precauzionale, misure volte a limitare la pressione venatoria nel corso della stagione, attraverso il rinvio dell'apertura della caccia ad inizio ottobre e la limitazione del carniere normalmente consentito",

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità e la necessità di intervenire con la massima urgenza, con proprio provvedimento, all'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela della fauna selvatica e la biodiversità in particolare a limitare, sospendere o vietare l'attività venatoria nei territori colpiti dagli incendi e dalla siccità.

1. 1.53 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-1)
2. 1.4 La Commissione Approvato [↑](#footnote-ref-2)
3. 1.100 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-3)
4. 1.6 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-4)
5. 1.16 La Commissione [↑](#footnote-ref-5)
6. 1.18 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-6)
7. 1.34 La Commissione [↑](#footnote-ref-7)
8. 1.19 (testo 4) La Commissione [↑](#footnote-ref-8)
9. 1.19 (testo 4) La Commissione [↑](#footnote-ref-9)
10. 1.48 La Commissione [↑](#footnote-ref-10)
11. 1.49 La Commissione [↑](#footnote-ref-11)
12. 1.51 La Commissione [↑](#footnote-ref-12)
13. 1.51 La Commissione [↑](#footnote-ref-13)
14. 1.53 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-14)
15. 1.100 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-15)
16. 1.0.2 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-16)
17. 1.0.3 (testo 6) La Commissione [↑](#footnote-ref-17)
18. 3.100 (testo 2)/3 I Relatori [↑](#footnote-ref-18)
19. 3.100 (testo 2)/3 I Relatori [↑](#footnote-ref-19)
20. 3.100 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-20)
21. 3.14 La Commissione [↑](#footnote-ref-21)
22. 4.6 La Commissione [↑](#footnote-ref-22)
23. 4.3 La Commissione [↑](#footnote-ref-23)
24. 4.8 La Commissione [↑](#footnote-ref-24)
25. 4.3 La Commissione [↑](#footnote-ref-25)
26. 4.8 La Commissione [↑](#footnote-ref-26)
27. 4.3 La Commissione [↑](#footnote-ref-27)
28. 4.10 La Commissione [↑](#footnote-ref-28)
29. 4.23 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-29)
30. 4.24 La Commissione [↑](#footnote-ref-30)
31. 4.25 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-31)
32. 4.33 La Commissione [↑](#footnote-ref-32)
33. 4.40 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-33)
34. 4.39 La Commissione [↑](#footnote-ref-34)
35. 5.4 La Commissione [↑](#footnote-ref-35)
36. 5.1 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-36)
37. 5.9 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-37)
38. 5.11 La Commissione [↑](#footnote-ref-38)
39. 5.13 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-39)
40. 5.18 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-40)
41. 5.25 La Commissione [↑](#footnote-ref-41)
42. 5.26 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-42)
43. 5.29 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-43)
44. 5.54 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-44)
45. 5.37 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-45)
46. 5.70 La Commissione [↑](#footnote-ref-46)
47. 5.72 La Commissione [↑](#footnote-ref-47)
48. 6.9 La Commissione [↑](#footnote-ref-48)
49. 6.4 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-49)
50. 6.15 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-50)
51. 6.31 La Commissione [↑](#footnote-ref-51)
52. 7.5 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-52)
53. 7.0.1 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-53)
54. 7.0.12 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-54)
55. 8.4 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-55)
56. 8.0.1 (testo 2) La Commissione [↑](#footnote-ref-56)